Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 3 luglio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1972, n. **1172.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Aristide Leonori », di Roma-Acilia.

N. 1172. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Aristide Leonori », di Roma-Acilia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 127. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **351.**

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di ortopedia e traumatologia, con sede in Roma.

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di ortopedia e traumatologia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 123. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **352.**

Modificazioni allo statuto dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica dello art. 4 dello statuto dell'Accademia delle scienze dello Istituto di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 122. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del motoscafo per soccorso sommergibili « MEN 209 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il motoscafo per soccorso sommergibili « MEN 209 », è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 3 gennaio 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1973
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 106

(8956)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1973.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei mototrasporti piccoli: MTP 9749, MTP 9750, MTP 9751, MTP 9752, MTP 9753 e MTP 9754.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I mototrasporti piccoli: MTP 9749, MTP 9750, MTP 9751, MTP 9752, MTP 9753 e MTP 9754, sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 17 luglio 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1973

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1973
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 346

(8957)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1973.

Modifiche al contingente di personale della segreteria di cui all'art. 7 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1970, con il quale è stata determinata la ripartizione del contingente di personale da comandare e da assumere in qualità di esperto presso la segreteria prevista dall'art. 7 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
Visti i commi sesto e ottavo dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il quale vengono, tra l'altro, riordinate le carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Ravvisata la necessità di apportare alcune variazioni nella ripartizione del suindicato contingente;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale — facente parte, nel limite massimo di 160 unità, della segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 1523 — viene ripartito come segue:

a) personale comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici	n.	140
b) esperti	»	20
Totale	n.	160

Art. 2.

Nell'ambito di tale contingente, a decorrere dal 1° gennaio 1973, l'aliquota del personale comandato dalle amministrazioni dello Stato è stabilita in 50 unità e viene ripartita come segue tra le varie carriere anche agli effetti dei conseguenti provvedimenti di collocazione nella posizione di fuori ruolo, ai sensi del secondo comma del citato art. 7 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno:

Dirigenti superiori	n.	4
Primi dirigenti	»	6
Funzionari della carriera direttiva (direttori aggiunti di divisione, direttori di sezione, consiglieri e qualifiche equiparate)	»	7
Funzionari della carriera di concetto (segretari capo, segretari principali, segretari e qualifiche equiparate)	»	5
Coadiutori (coadiutori superiori, coadiutori principali, coadiutori e qualifiche equiparate)	»	16
Commessi e operai (commessi capo, commessi, operai specializzati, qualificati e comuni, nonché qualifiche equiparate)	»	12
Totale	n.	50

Art. 3.

Sempre nell'ambito del suindicato contingente, l'aliquota del personale comandato dagli enti pubblici è stabilità in 90 unità e viene ripartita come segue:

personale direttivo	n.	28
personale di concetto	»	28
personale esecutivo	»	28
personale ausiliario	»	6

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno
TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1973
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 176

(8960)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1972.

Nuove piante organiche e qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1971, con il quale in applicazione dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, vennero stabilite, alla data del 1° luglio 1970, le nuove piante organiche dei ruoli delle carriere dei servizi centrali, provinciali e degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il relativo allegato II - tabella VII - nei cui quadri *H, I, L* ed *M* sono stabilite le piante organiche dei dirigenti della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che per effetto dei collocamenti a riposo anticipati disposti in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, le dotazioni organiche delle qualifiche iniziali delle carriere direttive dei ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato — rideterminata quella relativa a questo ultimo ruolo in base al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 che ha comportato un aumento di 212 posti di detta qualifica — hanno subito successivamente alla data dalla quale ha avuto effetto il citato decreto interministeriale 2 aprile 1971, rispettivamente, una riduzione di 25 e 3 posti;

Considerato che occorre provvedere ai sensi dell'articolo 60, secondo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, alla determinazione delle nuove piante organiche ed alla denominazione delle nuove qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato ed ai sensi dello stesso art. 60, primo comma, del riferito decreto presidenziale, alla determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione dei servizi centrali, e di ispettore generale e direttore di ragioneria di 1ª classe o ispettore capo delle ragionerie provinciali dello Stato;

Tenuto conto che nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato erano presenti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, n. 144 ispettori generali (di cui 28 fuori ruolo) e n. 302 direttori di divisione (di cui 15 fuori ruolo) e che nel ruolo della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato erano presenti, sempre alla stessa data, n. 33 ispettori generali (di cui 7 in soprannumero ai sensi dell'art. 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291) e che la dotazione organica della qualifica di direttore di ragioneria di 1ª classe e di ispettore capo di ragioneria è pari a 92 posti, oltre a 25 posti in soprannumero a norma del predetto art. 31 della legge n. 1291;

Considerato che ai sensi dell'art. 40, quarto e quinto comma, occorre mantenere ad esaurimento le qualifiche di ispettore e di ispettore capo nel ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, stante che a norma di dette disposizioni i funzionari che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 rivestivano la qualifica di ispettore dell'indicato ruolo conservano tale qualifica ad esaurimento e che gli stessi possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo per non oltre la metà dei posti vacanti in questa ultima qualifica anteriormente al 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748;

Tenuto quindi presente che nei confronti del soppresso ruolo della carriera direttiva degli ispettori dello ispettorato generale di finanza non operano le disposizioni di cui al richiamato art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 ai fini della ricostruzione del ruolo medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato, oltre quelle dei dirigenti previste dai quadri richiamati in premessa, sono stabilite, con effetto dal 12 dicembre 1972, come segue:

QUADRO I

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530, 487, 455, 426, 387	Direttore aggiunto di divisione	325
307	Direttore di sezione	975
257, 190	Consigliere	
		1300

QUADRO II

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530, 487, 455, 426, 387	Direttore aggiunto di ragioneria di 1ª classe	189 (1)
307	Direttore di ragioneria di 2ª classe	567 (2)
257, 190	Vice direttore di ragioneria	
		756

(1) Oltre 10 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'art. 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

(2) Oltre 30 posti in soprannumero in relazione al disposto della norma sopraindicata.

Art. 2.

Le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparate delle carriere sottoindicate sono conservate ad esaurimento con le dotazioni organiche a fianco delle medesime indicate:

a) *Carriera direttiva dei servizi centrali:*

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale	63
Direttore di divisione	62
	125

b) *Carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato:*

Qualifica	Dotazione organica
Ispettore generale	8 (1)
Direttore di ragioneria di 1ª classe e ispettore capo di ragioneria	7 (2)
	15

(1) Oltre 9 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'art. 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

(2) Oltre 8 posti in soprannumero in relazione al disposto della norma sopraindicata.

Art. 3.

Le qualifiche di ispettore e di ispettore capo del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, sono conservate ad esaurimento in relazione ai 29 ispettori di detto ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1973
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 255

(8819)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Nuove piante organiche e denominazione delle qualifiche della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1971, registrato il 29 luglio dello stesso anno alla Corte dei conti, mediante il quale, in attuazione del disposto degli articoli 132 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, furono determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Attesochè al 1° luglio 1970 l'organico complessivo dell'anzidetta carriera risultava di 3318 unità, e la dotazione organica delle due massime qualifiche corrispondenti a quelle di ispettore generale e di direttore di divisione era rispettivamente di 60 e 551 posti;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, mediante il quale la qualifica iniziale della sopra menzionata carriera direttiva è stata incrementata di 947 posti, elevando conseguentemente l'organico complessivo a 4265 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che ha disciplinato le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella IV dell'allegato 2 del citato decreto n. 748 del 1972, che determina in 151 complessivamente i posti dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visti gli articoli 60 e 63 dello stesso decreto, che dispongono la ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive e la rideterminazione delle relative qualifiche;

Considerato che al 12 dicembre 1972 l'organico complessivo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie risultava di 4265 unità;

Considerato altresì che alla stessa data del 12 dicembre 1972 il numero degli impiegati in attività di servizio con qualifica equiparata a quella di ispettore generale era di sole 36 unità, in quanto non ancora perfezionati i provvedimenti di promozione relativi a 24 posti di organico residui;

Decreta:

Le nuove piante organiche e la denominazione delle qualifiche della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono stabilite, con effetto dal 12 dicembre 1972 dalle tabelle *A* e *A-bis* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1973
Registro n. 27, foglio n. 26

TABELLA *A*

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER LE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE

Parametro	Qualifica	Posti di organico
530 487 455 426 387	Cancelliere capo aggiunto di tribunale e segretario capo aggiunto di procura della Repubblica di prima classe	1.029
307	*Cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe* . .	3.085
257 190	Cancelliere capo di pretura . . .	
		4.114

TABELLA *A-bis*

RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Posti di organico
Cancelliere capo di corte di appello e segretario capo di procura Generale presso la corte di appello	218
Cancelliere capo di tribunale e segretario capo di *procura della Repubblica di prima classe* . .	218
	436

(9029)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.
Istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Penang (Malaysia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della collettività italiana in Malaysia;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Penang (Malaysia) una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Kuala Lumpur e con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Penang.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Registro n. 371, foglio n. 245

(8900)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1973.

Trasferimento di credito dall'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, in liquidazione, all'Ente economico per la pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967 e il proprio decreto 14 gennaio 1957, con i quali l'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie e l'Ente economico della pastorizia sono stati assoggettati a detta disciplina;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, è necessario trasferire il sottoindicato credito di lunga esazione:

Comitato provinciale antimalarico di Venezia - residuo debito per spese di funzionamento: L. 12.041.737;

Decreta:

Il credito dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, in liquidazione, di complessive L. 12.041.737 (lire dodicimilioniquarantunomilasettecentotrentasette) è trasferito all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8938)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Modifica del decreto ministeriale 3 maggio 1969 relativo alla iscrizione di quarantanove varietà di frumento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1969, con il quale sono state iscritte, nei « registri delle varietà », tenuti dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, quarantanove varietà di frumento;

Considerato che, tra le varietà di frumento tenero iscritto con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 39 dell'articolo unico, la varietà « Conte Marzotto » il cui responsabile della conservazione in purezza è il dott. Marco Michahelles di Firenze;

Vista la domanda in data 27 aprile 1973 con la quale il dott. Marco Michahelles ha chiesto che venga modificata la denominazione del responsabile della conservazione in purezza della predetta varietà;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 3 maggio 1969;

Decreta:

I responsabili della conservazione in purezza della varietà di frumento tenero « Conte Marzotto » di cui al n. 39 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 maggio 1969, sono i fratelli Niccolò, Francesco e Michele Michahelles - Firenze.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: NATALI

(8961)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), per la messa in liquidazione dell'azienda;

Ritenuto che, nei confronti della menzionata Cassa, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lett. *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e dell'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e successive modificazioni;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roccafranca (Brescia), in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9101)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1973.

Elenco dei prodotti per la cui importazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato previsto dal decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, convertito nella legge 18 dicembre 1972, n. 843, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 816/70 in data 28 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della C.E.E. n. 2680/72 del 12 dicembre 1972 relativo alla modifica del regolamento n. 816/70;

Ritenuta la necessità di determinare i prodotti per la cui importazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione;

Sentiti i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei seguenti prodotti dai Paesi diversi da quelli della Comunità economica europea è subordinata alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze d'intesa col Ministero del commercio con l'estero:

Voce doganale	
20.07 A I a 2 A I b 2 B I a 1 bb B I b 1 bb	Succhi di uve (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, senza addizione di zuccheri o aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30%
08.04 A II	Uve fresche diverse dalle uve da tavola
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
22.07 A	Vinello
22.10 A	Aceti di vino
23.05 A	Fecce di vino
23.05 B	Tartaro greggio
23.06 A I	Vinaccia

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(8818)

DECRETO PREFETTIZIO 12 giugno 1973.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il precedente decreto pari numero del 18 giugno 1971 col quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il consiglio direttivo del collegio provinciale delle ostetriche di Brindisi ha deliberato di sostituire la propria rappresentante in seno al citato consiglio provinciale di sanità, sig.ra Siccardi Pasqualina, con la sig.ra Quarta Pasqua;

Ritenuto necessario provvedere in conseguenza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la legge 21 ottobre 1967, n. 1027 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il decreto citato in premessa è modificato nel senso che la sig.ra Siccardi Pasqualina è sostituita dalla sig.ra Quarta Pasqua.

Brindisi, addì 12 giugno 1973

Il prefetto: DE CAMPORA

(8940)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Zibello

Con decreto 30 gennaio 1973, n. 383, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni del fiume Po a tergo della curva n. 37 in comune di Zibello (Parma), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappali 10 (Ha. 15.69.60) e 11 (Ha. 30.22.40), della superficie complessiva di Ha. 45.92.00, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 2 marzo 1967, in scala 1:4000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa *parte integrante del decreto stesso.*

(8986)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Frosinone

Con decreto 2 febbraio 1973, n. 425, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto d'alveo del rio Cavariccio in località Brunella del comune di Frosinone, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, confinante con i mappali 222, 495, 231, 252, 517, 341 e 235, della superficie di mq. 580, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 25 febbraio 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8987)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Tirano

Con decreto 9 febbraio 1973, n. 474, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è *stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello* Stato di terreni in sponda sinistra del fiume Adda in comune di Tirano (Sondrio), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 36, mappali 248 (mq. 3730) e al foglio 26 mappale 75 (mq. 20.910), della superfcie complessiva di mq. 24.640, ed indicati negli schizzi planimetrici in scala 1:1000, rilasciati dallo ufficio tecnico erariale di Sondrio; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8988)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'istituto « Lorenza Gaslini », di Genova, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza di sala operatoria per infermieri professionali e vigilatrici d'infanzia.

Con decreto n. 900.8/34/4, in data 25 maggio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto « Lorenza Gaslini », di Genova, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza di sala operatoria con sede presso l'istituto stesso.

(8993)

Autorizzazione all'ospedale civile di Udine, ad istituire un corso di specializzazione in fisiochinesiterapia per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S./87, in data 25 maggio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Udine è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in fisiochinesiterapia con sede presso l'ospedale stesso.

(8994)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo del popolo », con sede in Corte Palasio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 giugno 1973, il dott. Antonio Franzone è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo del popolo », con sede in Corte Palasio (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Enrico Gioia, deceduto.

(8991)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 giugno 1973, la gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino, è stata prorogata fino al 30 ottobre 1973.

(8992)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa di consumo tra i dipendenti della S.A.F.A.R. », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 giugno 1973, il rag. Francesco Mirabelli è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa di consumo tra i dipendenti della S.A.F.A.R. », con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Enzo Baccani.

(8990)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo di Fiumenero », con sede in Fiumenero di Valbondione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 giugno 1973, il dott. Enzo Berlanda è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo di Fiumenero », con sede in Fiumenero di Valbondione (Bergamo), in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Guido Puccio, che ha rinunciato all'incarico.

(8989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 26 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	593,25	593 —	593,25	594,50	593,25	593 —	592,75	593,25	593,25
Dollaro canadese	—	594,75	594,50	594,75	595 —	594,75	594,40	594,25	594,75	594,75
Franco svizzero	—	194,06	194,30	194,06	194,50	194,05	194,05	193,96	194,06	194,06
Corona danese	—	102,10	101,50	102,10	102,50	102,10	101,85	102,10	102,10	102,10
Corona norvegese	—	108,90	108,50	108,90	109 —	108,90	108,85	108,90	108,90	108,90
Corona svedese	—	141,16	141,50	141,16	141,50	141,15	141 —	141,16	141,16	141,16
Fiorino olandese	—	218,74	218,80	218,80	219 —	218,75	218,75	218,74	218,74	218,74
Franco belga	—	15,8775	15,90	15,8775	15,95	15,85	15,87	15,8775	15,87	15,87
Franco francese	—	139,70	140 —	139,70	139,90	139,70	139,65	139,20	139,70	139,70
Lira sterlina	—	1526,60	1528,50	1526,60	1528,50	1526,60	1526 —	1525,60	1526,60	1526,60
Marco germanico	—	231,88	232,90	231,88	232 —	231,85	231,90	231,78	231,88	231,88
Scellino austriaco	—	31,505	31,50	31,505	31,47	31,50	31,4775	31,505	31,50	31,50
Escudo portoghese	—	25,40	25,40	25,40	25,25	25,40	25,38	25,40	25,40	25,40
Peseta spagnola	—	10,235	10,25	10,235	10,25	10,23	10,215	10,2350	10,23	10,23
Yen giapponese	—	2,241	2,24	2,241	2,25	2,24	2,24	2,2410	2,24	2,24

Media dei titoli del 26 giugno 1973

Titolo	
Rendita 5% 1935	100,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,58
» 5 % (Ricostruzione)	98,77
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,50
» 5 % (Città di Trieste)	97,94
» 5 % (Beni esteri)	94,185
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,32
» 5,50 % » » 1968-83	95,245
» 5,50 % » » 1969-84	95,855
» 6 % » » 1970-85	98,48
» 6 % » » 1971-86	99,20
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,91
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,74
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,989
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,56
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,155
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,12
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,835

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1973

Valuta	
Dollaro USA	593,125
Dollaro canadese	594,575
Franco svizzero	194,055
Corona danese	101,975
Corona norvegese	108,875
Corona svedese	141,08
Fiorino olandese	218,745
Franco belga	15,874
Franco francese	139,68
Lira sterlina	1526,30
Marco germanico	231,89
Scellino austriaco	31,491
Escudo portoghese	25,39
Peseta spagnola	10,225
Yen giapponese	2,24

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955, 2 settembre 1967 e 5 agosto 1972;

Considerato che il prof. Euclide Antonini, nominato sindaco effettivo del predetto istituto con provvedimento del 21 luglio 1970, è scaduto dalla carica per compiuto periodo;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Dispone:

Il dott. Renato Lunghetti è nominato sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Governatore: CARLI

(9051)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 9 giugno 1973, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roccafranca (Brescia) e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. rag. Leonardo Lanzani è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. rag. Guido Astori, dott. rag. Manfredo Boni e dott. Enrico Broli, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), in liquidazione coatta amministrativa con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Governatore: CARLI

(9102)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campi Bisenzio

Con deliberazione della giunta regionale n. 2283 in data 27 aprile 1973 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Campi Bisenzio, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

(9082)

Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Firenze

Con deliberazione della giunta regionale n. 1771 in data 3 aprile 1973 è stata approvata la variante al piano regolatore generale per area da destinarsi alla costruzione delle carceri in località Sollicciano del comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

(9083)

Con deliberazione della giunta regionale n. 1770 in data 3 aprile 1973 è stata approvata la variante al piano regolatore generale per la zona di Careggi del comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

(9084)

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Pistoia

Con deliberazione della giunta regionale n. 1905 in data 10 aprile 1973 è stata approvata la variante al piano regolatore generale per area per scuola elementare - zona posta fra via S. Rocco e traversa della Vergine - del comune di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

(9085)

Approvazione del piano per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Carrara

Con deliberazione della giunta regionale n. 1906 in data 10 aprile 1973 è stato approvato per le località di Avenza, Bedizzano, Bonascola e Fossola il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Carrara, provincia di Massa-Carrara, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9088)

Approvazione di variante al piano per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di S. Piero a Sieve.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2033 in data 17 aprile 1973 è stata approvata la variante ed ampliamento del piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di S. Piero a Sieve, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9086)

Approvazione di variante al piano per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale n. 1903 in data 10 aprile 1973 è stata approvata la variante n. 10 al piano Giotto Est delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9087)

Approvazione di variante al piano per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Roccastrada

Con deliberazione della giunta regionale n. 1898 in data 10 aprile 1973 è stata approvata la variante al piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Roccastrada, provincia di Siena, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9089)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VIII, n. 7 del 28 maggio 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche - fisica matematica.

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche - geometria e algebra.

Bando di concorso a venticinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura - settore magnetoidrodinamica e gas ionizzati, per lo studio e la diagnostica di gas ionizzati di interesse termonucleare.

Bando di concorso a sedici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura - settore automatica e sistemistica.

Bando di concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura - settore circuiti, componenti e tecnologie elettroniche.

Bando di concorso a quaranta borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

(9054)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Palermo l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di una unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a un posto di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere c), e), ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 210

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . (*a*), nat . . a .
(provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess .
a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato ad un posto di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Palermo, concorso indetto con decreto ministeriale 23 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 210, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 3 luglio 1973.

A tal fine . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*)

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*i*)
. . . .

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*i*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8401)

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a tre posti di custode in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio vesuviano di Ercolano l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di tre unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a tre posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati a' cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito, dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) Certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale - Parte II - del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *e)*, ed *f)* devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)* ed *f)* del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 212

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . . . . .), il . . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a tre posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151) - carriera ausiliaria - con assegnazione all'osservatorio vesuviano di Ercolano, concorso indetto con decreto ministeriale 10 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 212, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 3 luglio 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*) . . . .;

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . . . . , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi del procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8403)

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Pino Torinese l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di quattro unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 211

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

sottoscritt (*a*), nat a . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Pino Torinese, concorso indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 211, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 3 luglio 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) .,

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*) . .,

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) .

. sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

.. sottoscritt.. allega, altresì, la dichiarazione prevista dallo articolo 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito .

Luogo e data .

Firma (*i*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) Indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8402)

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Brera-Milano l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di quattro unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio di Brera-Milano.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere c), e), ed f) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 207

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970 registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 207, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 3 luglio 1973.

A tal fine . . sottoscritt . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . .

. . sottoscritt . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . . .

Luogo e data

Firma (*i*)

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*i*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8382)

Concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale ausiliario dell'osservatorio astronomico di Padova l'aumento dei posti di al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità, tenuto conto delle riserve di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti di ruolo è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente direttore dell'osservatorio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, punti fino a 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'ar. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si esplicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 206

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di terza classe in prova (ex coeff. 151), carriera ausiliaria, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Padova, concorso indetto con decreto ministeriale

21 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 206, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 3 luglio 1973.

A tal fine . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) .

. sottoscritt . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data

Firma (*i*)

(*a*) cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) in caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) l'indirizzo deve essere comprensivo del numero di c.a.p.

(*i*) la firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

(8381)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rinvio della prova pratica di idoneità tecnica del concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1972, registro n. 12 Sanità, foglio n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1973, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1972, registrato alla *Corte dei conti il* 25 *gennaio* 1973, *registro n.* 1 Sanità, foglio n. 311, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il prof. Francesco Ugolini, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, è stato nominato presidente della predetta commissione esaminatrice in sostituzione dell'ing. Giovanni Scaccia Scarafoni, collocato a riposo anticipatamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con effetto dal 28 febbraio 1973;

Visto l'art. 5 del predetto bando, in base al quale l'esame consistente in una prova pratica di idoneità tecnica del concorso di cui trattasi era stata fissata per i giorni 9, 10, 11 e 12 aprile 1973 presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma;

Considerato che per motivi di ordine organizzativo non è possibile assicurare alle predette date del 9, 10, 11 e 12 aprile 1973, lo svolgimento della prova in questione;

Ritenuta conseguentemente la necessità di differire l'effettuazione della prova stessa;

Decreta:

A modifica di quanto disposto dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 ottobre 1972 indicato nelle premesse, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, l'esame consistente in una prova pratica di idoneità tecnica del concorso stesso è rinviato a data da stabilirsi con successivo decreto. Di tale rinvio e del nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 366

(8583)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferma nell'incarico di un componente la commissione esaminatrice dei concorsi, per titoli, ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di giardiniere e a dieci posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di guardiano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1971, registro n. 5, foglio n. 260, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice dei concorsi, per titoli, ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di giardiniere ed a dieci posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di guardiano, nel ruolo degli operai permanenti;

Considerato che in data 1° aprile 1973 il componente della commissione dott. Ioris Radicchi è stato collocato a riposo con decreto ministeriale 14 marzo 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuta la necessità di confermare nell'incarico il dottor Ioris Radicchi;

Decreta:

Il dott. Ioris Radicchi è confermato nell'incarico di componente della commissione esaminatrice dei concorsi, per titoli, a un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di giardiniere ed a dieci posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di guardiano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1973
Registro n. 15, foglio n. 169

(8458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª B vacante nel comune di Cremona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª *B* vacante nel comune di Cremona;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª *B* vacante nel comune di Cremona, nell'ordine appresso indicato:

1. Schliter dott. Pasquale	punti	89,96	su 132
2. Rabacchino dott. Ferdinando	»	82,34	»
3. Dell'Isola dott. Erasmo	»	79,23	»
4. Polledri dott. Angelo	»	78,53	»
5. Polledri dott. Giuseppe .	»	78,21	»
6. Piccoli dott. Bruno .	»	78,02	»
7. Rava dott. Beniamino	»	77,42	»
8. Tollis dott. Aldo	»	74,40	»
9. Bortolan dott. Mariano .	»	74,28	»
10. Visioli dott. Lino	»	67,20	»
11. Manzini dott. Dario	»	66,41	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(8621)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siena;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siena, nell'ordine appresso indicato:

1. Aiello dott. Salvatore	punti	88,63	su 132
2. Luciani dott. Antonio .	»	81,75	»
3. Dell'Isola dott. Erasmo .	»	80,07	»
4. Bortolan dott. Mariano .	punti	75,45	su 132
5. Finarelli dott. Arnaldo .	»	74,52	»
6. Pulli dott. Italo .	»	73,50	»
7. De Angelis dott. Vittorio	»	71,25	»
8. Rocchi dott. Carlo .	»	70,09	»
9. Cormio dott. Salvatore .	»	70 —	»
10. Maiorano dott. Luciano	»	68,04	»
11. Manzini dott. Dario	»	65,81	»
12. Orazi dott. Mario .	»	49 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(8622)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2373, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esame, a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI), bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1971, n. 2263;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2405, concernente l'integrazione e la suddivisione in tre sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1972, n. 2670, con il quale la commissione stessa è stata integrata con altre due sottocommissioni;

Considerato che l'ispettore generale Misasi ing. Antonio, membro della 2ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione Battistelli ing. Franco è nominato membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI), in sostituzione dell'ispettore generale Misasi ing. Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 19 Poste, foglio n. 337

(8628)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5840 del 22 dicembre 1971, con il quale viene indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ragusa;

Visto il proprio decreto n. 3444 del 2 ottobre 1972, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 2633 del 5 giugno 1972 con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visti gli atti concernenti i lavori della commissione medesima;

Constatata la legittimità e la regolarità delle effettuate operazioni concorsuali;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ragusa:

1. Puglisi Rosario . punti 190,835

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Ragusa ed a quello del comune interessato.

Ragusa, addì 5 giugno 1973

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3135 del 5 giugno 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Ragusa;

Ritenuto di procedere alla nomina del vincitore del concorso stesso;

Visti gli articoli 34, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Decreta:

Il dott. Rosario Puglisi è nominato ufficiale sanitario del comune di Ragusa.

La nomina è fatta in via di esperimento per la durata di un biennio, trascorso il quale si provvederà, a termini di legge, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il nominato sanitario dovrà assumere servizio non oltre trenta giorni dalla data di notificazione allo stesso del presente provvedimento con l'avvertenza che ove, senza giustificato motivo, non adempia a tale onere entro il termine predetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Ragusa ed a quello del comune interessato.

Il sindaco del comune di Ragusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ragusa, addì 5 giugno 1973

Il medico provinciale: RANDAZZO

(8724)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **5**.

Conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole medie di secondo grado ed artistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 3 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che tutta la materia relativa all'assistenza scolastica sia organicamente disciplinata, per consentire agli alunni capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche di famiglia il proseguimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la Regione bandisce concorsi provinciali, per soli titoli, per l'assegnazione di borse di studio.

Ai concorsi sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la licenza media e, nelle scuole di secondo grado, coloro che hanno conseguito la promozione per scrutinio o, se candidati esterni, la idoneità alla classe successiva nella prima sessione.

Sono esclusi dai concorsi gli alunni che già godono di assistenza convittuale.

La borsa di studio non è cumulabile con altra borsa di studio.

La metà delle borse di studio che la Regione assegna è riservata agli alunni degli istituti professionali.

Le borse di studio sono ripartite fra le province in proporzione alle rispettive popolazioni scolastiche.

Per gli alunni che hanno conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di scuola a cui si iscrivono.

Art. 2.

L'importo della borsa di studio è per l'anno scolastico 1972-73, di L. 150.000.

La borsa è confermabile per l'intera durata del corso prescelto, comprese le classi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento, a condizione che l'alunno consegua la promozione per scrutinio finale e che si iscriva e frequenti l'anno di corso successivo e permangano le disagiate condizioni economiche di famiglia.

Possono altresì beneficiare della conferma gli alunni che, attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica sessione, si iscrivano e frequentino altro tipo di scuola e purchè il cambio di indirizzo scolastico rappresenti una progressione negli studi.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile non è superiore al minimo tassabile ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito e dell'imposta personale che la sostituirà.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta, nomina con proprio decreto le commissioni provinciali per l'assegnazione delle borse di studio.

La commissione provinciale si compone:

a) del presidente, scelto tra cittadini particolarmente esperti in materia d'assistenza scolastica;

b) di un preside di ruolo;

c) di un professore di ruolo;

d) di tre rappresentanti designati ciascuno dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) di un rappresentante del consorzio provinciale dei patronati scolastici;

f) di un rappresentante delle associazioni dei genitori;
g) di un rappresentante degli studenti scelto tra gli iscritti all'ultimo anno di corso degli istituti professionali.

Art. 5.

Le commissioni provinciali formulano le graduatorie che, a cura del presidente, vengono trasmesse ai capi di istituto per la pubblicazione all'albo per 15 giorni.

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione delle stesse, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della Giunta regionale il decreto di approvazione delle graduatorie.

Art. 6.

Per l'anno scolastico 1972-73 la spesa complessiva di lire 84.000.000 per il conferimento di n. 560 borse di studio, pari a lire 150.000 cadauna, farà carico al capitolo 220 del bilancio regionale 1973.

Allo stesso capitolo farà carico la spesa di L. 202.000.000, per la erogazione, saldo e conferma di borse di studio impegnate in precedenti esercizi.

Art. 7.

La presente legge viene dichiarata urgente a termini dello articolo 127 della Costituzione, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 4 maggio 1973.

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. 6.

Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 3 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

La Regione istituisce asili-nido secondo le finalità della legge 6 dicembre 1971 n. 1044.

Art. 2.

L'asilo-nido è gestito con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 3.

L'asilo-nido deve avere una ricettività minima di 20 e massima di 60 posti, ed è costituito da due sezioni:
una per lattanti, l'altra per divezzi.

Art. 4.

Con proprio regolamento, i comuni o consorzi di comuni stabiliranno i criteri per l'ammissione dei bambini all'asilo-nido, tenendo conto, in ogni caso, dei seguenti elementi prioritari: condizione lavorativa dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere il bambino, stati di inabilità o di malattia dei familiari, numero dei figli, condizione di abitabilità degli alloggi.

Art. 5.

La frequenza agli asili-nido è gratuita, e il regolamento comunale o consorziale può stabilire rette di frequenza per i bambini le cui famiglie abbiano un reddito imponibile, ai fini della imposta complementare, superiore ai due milioni.

Art. 6.

Il regolamento comunale o consorziale dovrà prevedere inoltre:

a) l'area di utenza di ciascun asilo-nido;
b) l'orario giornaliero dell'asilo-nido, non inferiore comunque alle otto ore giornaliere;
c) norme per la istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie;
d) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare la effettiva partecipazione delle famiglie.

Art. 7.

La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo-nido.

Art. 8.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato ad un medico, preferibilmente specialista in pediatria, possibilmente assistito da una coadiutrice sanitaria.

L'assistenza psicopedagogica deve essere attuata dagli enti gestori con l'intervento di personale specializzato.

Il regolamento comunale o consorziale disciplina le modalità del servizio sanitario e psicopedagogico.

TITOLO III
GESTIONE

Art. 9.

L'asilo-nido è amministrato dal comune o dal consorzio di comuni.

La gestione dell'asilo-nido è esercitata da un comitato eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile e composto da almeno 7 membri dei quali:

2 in rappresentanza del comune o consorzio di comuni assicurando la presenza della minoranza consiliare;
1 in rappresentanza delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
2 in rappresentanza delle famiglie utenti del servizio;
1 in rappresentanza della formazione sociale con finalità di assistenza all'infanzia maggiormente rappresentativa organizzata nel territorio del comune o di ciascun comune del consorzio, designato dalle giunte comunali;
il dirigente dell'asilo, anche in rappresentanza del personale addetto all'asilo stesso.

Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

I componenti del comitato di gestione dovranno essere scelti tra i cittadini residenti o che lavorano nel territorio servito dall'asilo-nido.

In caso di controversie sulla formazione dei comitati, la decisione è rimessa al consiglio comunale o assemblea consortile.

Il comitato di gestione si rinnova ogni due anni.

I rappresentanti delle famiglie utenti decadono quando cessano d'usufruire del servizio dell'asilo-nido.

Art. 10.

Il regolamento comunale o consorziale disciplina le competenze dei comitati di gestione nell'ambito delle norme previste dalla presente legge.

In ogni caso spetta al comitato:

presentare all'amministrazione comunale o consortile proposte per il bilancio di gestione del nido da iscrivere nel bilancio comunale;
vigilare sull'applicazione degli indirizzi pedagogici, assistenziali ed organizzativi, elaborati degli esperti dei servizi assistenziali e sanitari;
decidere sulle domande di ammissione all'asilo-nido, in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento comunale o consorziale;
dare risposta in forma iscritta ai reclami degli utenti;

presentare al consiglio comunale o all'assemblea consorziale ogni opportuna proposta concernente il funzionamento e la vita dell'asilo-nido.

Il comitato di gestione è tenuto a convocare in seduta ordinaria almeno due volte l'anno l'assemblea dei genitori e degli operatori dell'asilo-nido, alla presenza del sindaco o del presidente dell'assemblea consortile o dei rispettivi delegati.

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria a seguito di richiesta motivata da parte della maggioranza assoluta dei nuclei familiari presenti nel nido.

Le proposte espresse dall'assemblea debbono essere obbligatoriamente prese in esame dal comitato di gestione.

Il regolamento comunale e consorziale determina le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee.

TITOLO IV
PERSONALE

Art. 11.

Il personale dell'asilo-nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale: esso è tratto dal personale comunale o è assunto con pubblico concorso.

Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo.

La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di una addetta alla assistenza per sei bambini di età inferiore all'anno e di non meno di una addetta alla assistenza per dieci bambini di età superiore all'anno.

Il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di maestra d'asilo o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale di assistenza all'infanzia o di abilitazione magistrale, fermo restando in ogni caso quanto disposto dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098.

La funzione di dirigente dell'asilo-nido deve essere affidata dal comune o dal consorzio di comuni, sentito il comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto alla assistenza, in possesso di adeguata qualificazione professionale.

Corsi di qualificazione e di aggiornamento saranno istituiti, con normativa regionale, per garantire la preparazione di tutto il personale operante negli asili-nido.

TITOLO V
FINANZIAMENTO

Art. 12.

I contributi per la costruzione e la gestione degli asili-nido sono erogati a favore dei comuni o consorzi dei comuni sulla base di un piano annuale della Regione.

Art. 13.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni o consorzi di comuni con domanda indirizzata al Presidente della Regione, inoltrano le richieste di finanziamento per la costruzione di asili nido o il riattamento di immobili già esistenti.

Ciascuna richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del consiglio comunale atta a comprovare la scelta di costruire uno o più asili-nido o di riadattare o ristrutturare un immobile da adibire ad asilo-nido;

b) per le nuove costruzioni: attestazione della disponibilità di area idonea del comune o consorzio di comuni, in conformità degli strumenti urbanistici vigenti; per il riattamento o ristrutturazione di edifici o locali: attestazione di proprietà del comune o consorzio di comuni.

Ove non si registrino le condizioni sopra segnalate, indicazione di area o di edifici o locali per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o comunque individuate con l'indicazione dei criteri di acquisizione;

c) relazione che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, i motivi della localizzazione adottata;

d) preventivo di massima della spesa con l'indicazione degli eventuali mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo richiesto;

e) relazione tecnica illustrativa dell'opera;

f) planimetria dell'intera zona servita dalla nuova opera o di quella che si intende riattare o ristrutturare, con indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti.

Art. 14.

Sulla base delle richieste avanzate la Giunta regionale elabora il piano annuale fissando le priorità d'intervento ed i tempi d'attuazione.

Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.

Dopo l'approvazione del piano annuale, la Giunta regionale comunica ai comuni e ai consorzi di comuni, in base alla graduatoria formulata, il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo; detto termine, non potrà in ogni caso, essere superiore ai sei mesi dall'avvenuta comunicazione.

I comuni o consorzi di comuni che presentano i progetti successivamente alla scadenza del termine, saranno inclusi nel piano annuale successivo.

L'approvazione del progetto e la concessione del contributo vengono disposti con decreto del Presidente della Regione su deliberazione di Giunta.

Il decreto d'approvazione del progetto e di concessione del contributo fissa la data di inizio e di ultimazione delle opere e altresì dispone la erogazione del 60 per cento del contributo all'esibizione, da parte dell'Ente concessionario, del contratto di appalto. Un ulteriore acconto pari al 30 per cento verrà erogato alla presentazione del verbale di ultimazione di tutti i lavori.

Il saldo, pari al restante 10 per cento del contributo, verrà liquidato all'Ente dopo l'esito favorevole del collaudo.

Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o riattamento è costituito vincolo ventennale di destinazione.

Lo svincolo dell'immobile sarà possibile solo con motivata deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale, previo parere favorevole della Giunta regionale.

Art. 15.

L'area da destinare all'asilo-nido, nell'ipotesi di nuova costruzione, dovrà essere inserita nel tessuto abitativo che ci si propone di servire, possibilmente collegata con gli altri servizi di assistenza e istruzione all'infanzia, in zone dotate di verde, a opportuna distanza da sedi di traffico intenso e da fonti di inquinamento e di rumori.

Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno e per le attività di movimento, per l'alimentazione, per il riposo e per adeguati servizi generali e sanitari.

Lo spazio interno destinato ai bambini non può essere inferiore ad una superficie utile netta di mq. 9 per bambino.

Di tali criteri si dovrà tener conto anche nella scelta di edifici esistenti da ristrutturare o riadattare.

Art. 16.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni o consorzi di comuni, inoltrano alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili-nido.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione del contributo per la gestione i comuni o consorzi di comuni che gestiscono in proprio asili nido, anche se in immobili non di loro proprietà.

Tali contributi verranno corrisposti tenuto conto dei criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Le richieste devono essere accompagnate da:

a) deliberazione del consiglio comunale con cui sia stata a suo tempo assunta la gestione comunale dell'asilo-nido; documentazione circa la ricettività dell'asilo-nido e l'organico del personale;

b) bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente e preventivo riferito all'esercizio in corso, o bilancio di previsione per l'asilo di imminente apertura.

Sulla base delle richieste avanzate la Giunta regionale delibera il piano annuale di concessione dei contributi per la gestione, contestualmente al piano di cui al precedente art. 14 della presente legge;

Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

In via transitoria e limitatamente all'anno 1972, restano valide le domande dei comuni o consorzi di comuni già presentate in esecuzione delle disposizioni emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Eventuali integrazioni di allegati alle domande di cui agli articoli 13 e 16 della presente legge, dovranno tempestivamente essere fornite dai comuni o consorzi di comuni, su richiesta dei competenti uffici regionali.

Limitatamente all'anno 1973 i comuni o consorzi di comuni possono presentare la domanda di cui all'art. 13 della presente legge entro il 30 giugno.

Art. 18.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con le somme che saranno assegnate alla Regione ai sensi degli articoli, 1, 2 e 9 della legge della Repubblica n. 1044 del 6 dicembre 1971.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 4 maggio 1973

VERRASTRO

(8633)

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. 7.

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Basilicata ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10, 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 14 del 10 giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Basilicata ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10, 11, già di competenza del Capo dello Stato, degli organi centrali o periferici, individuali o collegiali, dello Stato, o di commissioni, comitati ed organismi vari da essi dipendenti o comunque operanti nell'ambito degli stessi, nonchè di enti, aziende e consorzi sottoposti alla vigilanza ed alla tutela della Regione, esclusi gli enti locali nei cui confronti la Regione non ha poteri di ordinamento, è transitoriamente disciplinato dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge perderanno efficacia con l'entrata in vigore:

a) delle leggi che conferiranno la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 55 dello Statuto;

b) della legge che a termini dello Statuto deve disciplinare l'organizzazione degli uffici e la loro sfera di competenza;

c) delle leggi di riordinamento delle funzioni amministrative e degli enti sottoposti alla vigilanza ed alla tutela della Regione, da emanarsi dalla Regione.

L'entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma comporterà l'abrogazione delle norme della presente legge, disciplinanti la stessa materia.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, in riferimento alle funzioni trasferite di cui al precedente articolo, esercita le attribuzioni previste dall'art. 11 dello statuto; in particolare spetta al Consiglio regionale:

a) determinare gli indirizzi politici ed amministrativi;

b approvare i regolamenti e ogni altro atto avente contenuto normativo;

c) approvare i programmi ed i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;

d) provvedere alle nomine dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, consorzi, commissioni e comitati quando espresse disposizioni non ne attribuiscano la competenza ad altri organi regionali;

e) deliberare sull'assegnazione e sulla ripartizione dei finanziamenti in relazione ai programmi ed ai piani di cui al punto *c*);

f) approvare la rettifica dei confini comunali per comprovate esigenze locali di cui all'art. 32 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 nonchè la determinazione delle sedi municipali;

g) provvedere alla costituzione e allo scioglimento di enti, aziende e consorzi obbligatori nonchè di società interregionali in relazione alle materie di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Presidente della Regione:

a) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana i decreti di esecuzione delle deliberazioni della giunta;

c) emana i decreti di nomina sulla base delle designazioni degli organi competenti;

d) emana, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli atti di esecuzione delle determinazioni degli organi competenti, in ordine alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale o comunque operanti nell'ambito della stessa;

e) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 33 dello statuto;

f) esercita le altre funzioni che gli siano state delegate dalla giunta ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Gli atti di cui al punto *b*) possono essere delegati dal Presidente ai singoli componenti la giunta.

Art. 4.

La giunta nell'ambito delle sue competenze, esercita le residue funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, non attribuibili alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base agli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative esercitate dalla giunta sulla base del comma precedente possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o ai singoli componenti la giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque, al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

Art. 5.

Le funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, già di competenza degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione, continuano ad essere esercitate dagli stessi uffici con le competenze e le attribuzioni stabilite dalle leggi vigenti.

Le funzioni amministrative trasferite o delegate, già di competenza di organi collegiali, quali comitati, commissioni operanti presso uffici periferici, trasferiti dallo Stato alla Regione, continuano ad essere esercitate dagli stessi con le competenze stabilite dalle leggi vigenti.

Le funzioni di cui al primo e secondo comma sono esercitate sotto la direzione, con il coordinamento e il controllo degli assessori regionali al ramo.

Alla giunta o, in base alla delega di cui al precedente articolo 4, ai singoli assessori spetta impartire direttive vincolanti agli uffici periferici sia in materie di carattere generale che per affari particolari.

Spetta alla giunta, nei casi previsti dalla legge, la facoltà di avocazione e revoca degli atti degli organi gerarchicamente dipendenti, nonchè la facoltà di sostituzione.

Art. 6.

La regione Basilicata si sostituisce di diritto agli organi centrali e periferici dello Stato nei consorzi di cui essi facevano parte, nelle materie trasferite alla Regione dai decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10, 11.

Art. 7.

Fino ad una diversa disciplina della materia, gli enti provinciali per il turismo continueranno ad esercitare le funzioni loro decentrate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630.

Art. 8.

Nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti, aziende e consorzi trasferiti sotto il controllo e la vigilanza della regione Basilicata sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed ai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10, 11, nonchè alla presente legge e alle altre leggi regionali.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 4 maggio 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **8**.

Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno del comune di Marsiconuovo con la denominazione di Paterno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 10 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Paterno è distaccata dal comune di Marsiconuovo e costituita in comune autonomo con la denominazione di Paterno.

Art. 2.

I confini del comune di Paterno sono stabiliti come segue: « Limite provincia di Salerno, limite nord fogli di mappa 74 e 78, strada comunale Capurso, strada vicinale Vallone delle Rose, strada statale n. 276, ponte delle Rose, Vallone delle Rose, strada vicinale Pisciolo-Santini fino all'incontro fiume Agri e limite tra fogli di mappa 80 e 92, limite fogli di mappa 80 e 91, strada provinciale n. 80, strada comunale Piercontissi, strada comunale Pagliarone-Spineto, strada provinciale n. 80, confine sud con il comune di Tramutola ».

Art. 3.

Il Presidente della giunta regionale provvederà con proprio decreto, sentita la giunta stessa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Marsiconuovo e di Paterno, in base alle norme che disciplinano la materia, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Marsiconuovo.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 4 maggio 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **9**.

Norme per la concessione di contributi trentacinquennali per opere stradali, impianti di pubblica illuminazione, opere igienico-sanitarie, acquedotti e fognature.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 10 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a che la materia della viabilità, acquedotti e lavori pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 non sarà organicamente disciplinata con la legge regionale, si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalla presente legge, le disposizioni delle vigenti leggi dello Stato.

Si intendono sostituiti, nell'ambito delle funzioni trasferite dallo Stato alle regioni, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti in materia facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi e degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere comprese nei programmi di intervento in materia di opere pubbliche, approvati dal Consiglio regionale, da eseguire con il beneficio dei contributi trentacinquennali, il Presidente della giunta, su conforme parere della giunta, è autorizzato a concedere i contributi stessi in base alle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Il Presidente della giunta, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sentito il parere degli organi tecnico-amministrativi dell'Assessorato competente, su conforme parere della giunta, con proprio decreto approva i progetti e la concessione dei contributi assegnati ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

Il Presidente della giunta, su richiesta dell'ente interessato, è autorizzato a devolvere i contributi già concessi, per opere diverse da quelle programmate, sentito il Consiglio regionale.

Art. 5.

Le gare per l'aggiudicazione dei lavori esperite nei modi previsti dalle disposizioni delle vigenti leggi dello Stato ed andate deserte possono essere rinnovate, previa autorizzazione del Presidente della giunta, con ammissione di offerte in aumento sui prezzi di capitolato, in base alle leggi statali in vigore.

Il Presidente della giunta è autorizzato a disporre la concessione del contributo integrativo sulla maggiore spesa, derivante dalla gara in aumento, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio in corso, utilizzando anche, sentita la giunta, i contributi relativi ad opere per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati entro i termini prescritti.

Art. 6.

Le opere comprese nei programmi approvati saranno eseguite a cura degli enti interessati dopo l'approvazione dei progetti esecutivi e la concessione dei relativi contributi.

L'Assessorato ai lavori pubblici, a mezzo dei propri funzionari, esercita la vigilanza sulle opere ammesse a contributo, accerta, ove occorra, lo stato dei lavori, cura che gli stessi siano eseguiti in conformità dei progetti approvati e che le contabilità siano tenute secondo le norme vigenti.

Art. 7.

L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire con i benefici di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 8.

Il collaudo delle opere di cui alla presente legge è disposto dal Presidente della giunta o, per delega di questi, dall'Assessorato competente.

La omologazione del certificato di collaudo ed il decreto di determinazione definitiva del contributo spettano al Presidente della giunta o, per delega di questi, all'Assessore al ramo.

Art. 9.

I comuni e gli enti interessati che beneficiano dei contributi ai sensi dei precedenti articoli, per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione delle opere, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito nei limiti di spesa risultanti dai preventivi debitamente approvati.

Art. 10.

Il limite di impegno per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge è fissato, per l'anno finanziario 1972, in L. 190.582.000, di cui L. 55.000.000 sul cap. 175, L. 50.000.000 sul cap. 176, L. 50.582.000 sul cap. 181 e L. 35.000.000 sul cap. 186.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui trattasi saranno stanziate sugli stessi capitoli o su quelli corrispondenti degli anni successivi a partire dall'anno finanziario 1972 e fino all'anno 2006.

Art. 11.

Per l'anno finanziario 1973 il limite d'impegno è stabilito in L. 449.418.000, di cui L. 45.000.000 sul cap 343, L. 90.000.000 sul cap. 344, L. 149.418.000 sul cap. 349, L. 45.000.000 sul cap. 354 e L. 120.000.000 sul cap. 356.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei relativi contributi saranno stanziate sugli stessi capitoli o su quelli corrispondenti degli anni successivi a partire dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno 2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 4 maggio 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. 10.
Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 10 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Organi di controllo

La Regione esercita le funzioni di controllo sugli atti delle province, dei comuni, dei consorzi e degli altri enti, aziende ed organizzazioni previsti dalle leggi, in conformità dell'articolo 130 della Costituzione, con le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge.

Il Comitato regionale per il controllo sugli atti delle province, dei consorzi tra province, tra province e comuni, degli enti pubblici ospedalieri regionali e degli altri enti a carattere regionale, è costituito in conformità della legge dello Stato, con decreto del Presidente della giunta regionale ed ha sede in Potenza.

Le sezioni provinciali del comitato regionale, in numero di due, per il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi tra comuni, degli ospedali provinciali e di zona e degli altri enti, aziende ed organizzazioni previsti dalle leggi, sono costituite in conformità della legge dello Stato con decreti del Presidente della giunta regionale ed hanno sede nei capoluoghi delle province di Potenza e Matera.

Per il controllo sugli atti di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il comitato regionale e le sezioni provinciali sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente del capoluogo di Regione e della Provincia.

Le funzioni di controllo, già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie indicate nei decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè quelle già esercitate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato a termini dell'art. 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono esercitate, con l'osservanza delle norme che regolano le singole materie:

a) dalla giunta regionale, per gli atti già soggetti alla approvazione ed al controllo degli organi centrali e periferici dello Stato, nel quadro degli indirizzi fissati dal Consiglio;

b) dal comitato regionale di controllo, per gli atti già soggetti al controllo di legittimità del prefetto.

Gli atti che venivano trasmessi per semplice conoscenza agli organi di cui alla precedente lettera *a*), fra i quali non sono compresi quelli di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, saranno inviati, sempre per conoscenza, agli assessorati regionali competenti per materia.

Art. 2.
Autonomia degli organi di controllo

Il comitato e le sezioni decentrate per il controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti previsti nell'art. 1 esercitano le loro funzioni in modo autonomo.

Il comitato e le sezioni decentrate possono formulare richieste di pareri tecnici direttamente alle pubbliche amministrazioni competenti, dandone contestuale comunicazione alla giunta regionale.

Non possono svolgere attività di consultazione delle associazioni di categoria e delle altre formazioni sociali.

La trasmissione degli atti del comitato e delle sezioni alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è ammessa solo nei casi previsti dalla legge ed è attuata tramite il Presidente della giunta regionale.

Art. 3.
Decisioni degli organi di controllo

L'organo di controllo pronuncia:

a) dichiarazione di non luogo a provvedere per mancanza di rilievi;

b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;

c) ordinanza motivata di rinvio per riesame.

Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato.

Art. 4.
Relazione annuale

Il Consiglio regionale esamina annualmente le relazioni del comitato e delle sezioni decentrate di controllo sulla loro attività.

A tal fine i presidenti del comitato e di ciascuna sezione inviano alla giunta regionale ed all'ufficio di presidenza del Consiglio, entro il mese di febbraio di ogni anno, dettagliate relazioni dei rispettivi organi collegiali sulla attività svolta dai collegi stessi nell'anno precedente.

Art. 5.
Funzionamento degli organi di controllo

Il Presidente della giunta regionale con propri decreti fissa la data di insediamento degli organi di controllo e designa i funzionari che fungono da segretari del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo.

TITOLO II
NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 6.
Elezione dei presidenti e dei vice presidenti

Nella prima seduta di insediamento, il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo eleggono con votazioni a scrutinio segreto i rispettivi presidenti tra i componenti effettivi nominati dal consiglio regionale.

Viene eletto presidente chi ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora dopo due votazioni, nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta, è eletto presidente chi ha riportato il maggior numero di voti; a parità, risulta eletto il più anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse modalità vengono eletti il vice presidente del comitato regionale ed i vice presidenti delle sezioni provinciali.

Art. 7.
Funzioni dei presidenti e dei vice presidenti

Il presidente del comitato regionale ed i presidenti delle sezioni provinciali di controllo rappresentano gli Organi che presiedono, e:

a) convocano il collegio e dirigono i lavori;

b) organizzano l'attività degli uffici e ripartiscono tra i membri del collegio i compiti e le attribuzioni relative all'istruttoria e alla relazione sui singoli atti sottoposti al controllo del collegio medesimo;

c) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente del comitato regionale, anche su richiesta di uno dei presidenti delle sezioni provinciali di controllo, dispone periodiche conferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di controllo, al fine di coordinare la loro attività istituzionale, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio e nel rispetto della piena autonomia degli enti locali.

I vice presidenti sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, i presidenti dei rispettivi collegi.

Art. 8.
Funzioni dei componenti i collegi

I componenti degli organi di controllo incaricati dal presidente del collegio della trattazione di una pratica ne dirigono la istruttoria ed elaborano le proposte da sottoporre al collegio.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art 9.
Direzione degli uffici

Alla direzione degli uffici e dei servizi del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo presiedono i rispettivi segretari designati dal Presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 5.

Nell'esercizio di tali funzioni essi rispondono direttamente al presidente del collegio.

In caso di assenza o di impedimento sono sostituiti da altro funzionario designato dal Presidente della giunta regionale.

Art. 10.
Personale addetto agli organi di controllo

Il contingente di personale preposto agli uffici del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo è determinato dal Consiglio regionale.

TITOLO IV
ADUNANZE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 11.
Sedute dei collegi

Il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo stabiliscono il calendario delle sedute che viene pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » degli atti della Regione.

E' in facoltà dei presidenti di convocare i collegi ogni qualvolta ne ravvisino la necessità mediante avviso telegrafico o telefonico da diramarsi ai componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adunanza.

Alle riunioni degli organi di controllo partecipano i membri effettivi e supplenti: questi ultimi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

I membri dei collegi che per qualsiasi motivo sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono immediatamente informarne il presidente ai fini della sostituzione con i membri supplenti. I supplenti esperti sono chiamati a partecipare alla votazione in sostituzione dei membri effettivi con criterio di alternanza.

L'avviso di convocazione delle adunanze è rimesso insieme con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare a tutti i componenti effettivi e supplenti almeno il giorno precedente quello fissato per l'adunanza.

Una copia dello stesso avviso è trasmessa a cura del segretario al Presidente della giunta regionale.

Art. 12.
Deliberazioni dei collegi

Per la validità delle deliberazioni degli organi di controllo si richiede l'intervento di almeno quattro commissari.

I componenti del collegio debbono astenersi dal prendere parte alla istruttoria, alla discussione ed alle deliberazioni concernenti atti che direttamente o indirettamente riguardano interessi propri o di parenti od affini entro il quarto grado.

Il segretario del collegio cura la tenuta del registro delle adunanze, dal quale dovrà risultare l'indicazione dei commissari presenti, del relatore designato dal presidente, la motivazione e il dispositivo delle decisioni adottate.

Ogni commissario ha facoltà di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso.

Gli amministratori dell'ente interessato devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta al comitato o alla sezione competente.

Gli amministratori degli enti suddetti hanno facoltà di farsi assistere da esperti e di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

I verbali delle adunanze sono pubblici; essi sono sottoscritti da tutti i componenti che hanno partecipato alla deliberazione e dal segretario.

TITOLO V
NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO

Art. 13.
Disposizioni applicabili

Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il comitato regionale e le sezioni provinciali di controllo osservano, in quanto applicabili, le norme procedurali previste dalle leggi dello Stato.

Sono soggetti a controllo di merito, che ha carattere eccezionale, gli atti che rientrano nei casi previsti dalle leggi della Repubblica.

Art. 14.
Invio degli atti soggetti a controllo

Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla segreteria del collegio competente in duplice esemplare a mezzo di raccomandata o di corriere, corredati da un elenco descrittivo degli atti stessi anche in duplice esemplare, dei quali uno sarà restituito all'amministrazione dell'ente interessato, munito del timbro a data.

Analoga procedura sarà seguita per l'invio delle deduzioni e degli atti integrativi richiesti dagli organi di controllo.

Le deliberazioni adottate dalle province, dai comuni, dai consorzi e dagli altri enti locali sulle materie ad essi delegate dalla Regione sono soggette, con le stesse procedure, ai controlli stabiliti con la presente legge, ai sensi dell'art. 56 dello statuto regionale.

Copie delle deliberazioni di cui al tezo comma devono essere rimesse contestualmente anche alla 1ª commissione consiliare permanente.

Dalla data apposta dalla segreteria degli organi di controllo sugli atti di cui al presente articolo decorrono i termini stabiliti dagli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, ai fini della sospensione del termine stabilito per le determinazioni del collegio, non può essere effettuata piu di una volta.

Non sono soggetti a controllo gli atti di mera esecuzione di precedenti atti divenuti esecutivi.

Art 15.

Ordinanze di rinvio o di annullamento

Le ordinanze di rinvio per riesame, ai sensi dell'art. 130, secondo comma, della Costituzione, ed i provvedimenti di annullamento devono essere esaurientemente motivati sia in relazione ai vizi riscontrati dall'organo di controllo, sia in relazione alle controdeduzioni presentate dall'ente interessato.

Art. 16.

Pubblicazione delle decisioni degli organi di controllo

Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo in ciascuna seduta è trasmesso a cura del segretario al Presidente della giunta regionale per la inserzione nel « Bollettino Ufficiale » degli atti della Regione.

Art. 17.

Rilascio di copia degli atti

Gli uffici di segreteria degli organi di controllo sono autorizzati a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia delle decisioni emesse dai collegi; la spesa è a carico dei richiedenti.

Non è consentito il rilascio di copie degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale contenente la discussione, tranne che ai consiglieri regionali ed agli amministratori degli enti interessati al provvedimento, con esenzione da spesa.

Art. 18.

Indennità di presenza e rimborso spese

Le spese per il funzionamento del comitato e delle sezioni sono a carico del bilancio regionale.

Ai presidenti ed ai componenti il comitato e le sezioni viene corrisposto il rimborso forfettario di spese per ogni giornata di seduta.

Ai componenti eletti dal consiglio regionale è corrisposta inoltre una indennità.

L'ammontare e le modalità di corresponsione del rimborso spese e delle indennità sono stabiliti con provvedimento del consiglio regionale.

Art .19.

Richiesta di notizie

Gli elementi e le notizie previsti dall'art. 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che venissero richiesti per le finalità indicate nello stesso articolo, devono essere forniti per il tramite della giunta regionale, che può corredarli delle proprie osservazioni sentito il Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 4 maggio 1973

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1973, n. **11**.

Modifica del terzo comma dell'art. 14 della legge sulla disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 10 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale sulla « Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali », approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 maggio 1973, è sostituito come segue « Le deliberazioni adottate dalle province, dai comuni, dai consorzi e dagli altri enti locali sulle materie ad essi delegate dalla Regione sono soggette al controllo della commissione di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 5 giugno 1973

VERRASTRO

(8806)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.